

COMUNE DI SACROFANO

Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE DIPENDENTE

(Allegato al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 158 del 17.11.2005)

Approvato con deliberazione di G.C. n. 147 del 04.11.2008

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento individua i criteri e disciplina le modalità per la mobilità interna dei dipendenti del Comune di Sacrofano.

Art. 2 - Principi

- Il sistema di mobilità interna, in generale, si fonda su principi di trasparenza, flessibilità, ottimizzazione, economicità e razionalizzazione delle Risorse Umane al fine di contemperare le esigenze dell'Amministrazione e quelle dei dipendenti con particolare riferimento alla loro professionalità e crescita professionale nonché alla loro tutela in caso di inidoneità fisica.
- 2. La mobilità potrà avvenire nel rispetto della categoria e del profilo del dipendente e non potrà comportare un peggioramento del trattamento economico rispetto alla categoria economica di provenienza.
- 3. I provvedimenti di mobilità, vengono comunicati all'interessato in forma di lettera.

Art. 3 - Mobilità interna – Procedure generali

- La mobilità interna del personale è attuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 ed è
 oggetto di informazione successiva ai dipendenti, alle R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali
 rappresentative. In caso di modificazione del profilo professionale troverà applicazione la
 disciplina dell'informativa a carattere preventivo.
- 2. Alla mobilità interna, richiesta dall'Amministrazione, partecipano tutti i dipendenti interessati in ossequio ai seguenti criteri:
 - a) volontarietà esplicitata attraverso specifica domanda;
 - b) rispetto della categoria e del profilo del lavoratore;
 - c) formazione e aggiornamento professionale.
- 3. In caso si assenza di domande per la mobilità richiesta, l'Amministrazione procederà nel rispetto dei punti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2 del presente articolo.
- 4. La mobilità interna si avvierà dopo la formazione di una specifica graduatoria sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
 - a) anzianità di servizio max punti 10
 - b) titoli professionali max punti 7
 - c) titoli culturali max punti 10
 - d) esperienza nell'area di destinazione max punti 10.

In caso di parità di punteggio tra più lavoratori sarà preferito colui che ha riportatoli punteggio più alto relativamente alla voce "esperienza nell'area di destinazione".

5. Sono fatti salvi, nei processi di mobilità, particolari requisiti professionali richiesti da regolamenti o da norme di legge e contrattuali.

Art. 4 - Mobilità all'interno dello stesso servizio

La mobilità è disposta dal Responsabile del Servizio in cui opera il lavoratore nel rispetto dei principi e procedure generali prescritte nel presente regolamento.

Art. 5 - Mobilità tra Servizi diversi

- La mobilità tra Servizi diversi è disposta, di concerto con i Responsabili interessati, dal Segretario Comunale, nel rispetto dei principi e procedure generali prescritte nel presente regolamento.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di procedere d'ufficio al trasferimento del dipendente in caso di urgenti ed improrogabili motivate esigenze di servizio solo in forma temporanea. Di tale provvedimento dovrà essere data informazione alle RSU e alle Organizzazioni sindacale rappresentative, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento...

Art. 6 Mobilità interna richiesta dei dipendenti.

- 1. La mobilità interna può essere attuata anche su domanda del dipendente interessato.
- 2. L'Amministrazione potrà disporre la mobilità nel rispetto nel rispetto dei principi e procedure generali prescritte nel presente regolamento.

Art. 7 - Mobilità temporanea

- 1. La mobilità temporanea può essere disposta per il tempo necessario alla realizzazione di piani o di progetti ovvero per esigenze transitorie, straordinarie od occasionali.
- 2. Alla scadenza del periodo prefissato il lavoratore rientra automaticamente nel servizio di appartenenza.
- 3. La mobilità temporanea sarà oggetto di informativa successiva, fatta salvo quanto disposto all'art. 3, comma 1 del presente regolamento in caso di modifica del profilo professionale.

Art. 8 - Mobilità per inidoneità fisica

- 1. Il personale riconosciuto inidoneo temporaneamente alle mansioni affidategli ma che conservi comunque una residua capacità lavorativa è soggetto, di norma, a mobilità interna d'ufficio, anche temporanea.
- 2. La mobilità per idoneità fisica dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia, della loro professionalità e dei Contratti di Lavoro Nazionali e Decentrato del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali.

Art. 9 - Modifica del profilo professionale

- 1. La mobilità del personale che comporti la modifica del profilo professionale nell'ambito della stessa categoria potrà avvenire per comprovate esigenze di riassetto organizzativo.
- 2. In caso di modifica del profilo professionale si dovranno adottare le procedure generali previste dal presente regolamento.
- 3. La modifica del profilo professionale potrà avvenire attraverso un congruo percorso formativo.
- 4. La modifica del profilo professionale dovrà essere oggetto di informativa preventiva e oggetto di consultazione con le RSU e le Organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 10 - Politiche di attivazione del mercato interno del lavoro

Qualora necessiti una attivazione della mobilità interna legata a specifiche innovazioni organizzative e/o legislative che comportino l'attuazione di momenti di specifica flessibilità dell'organizzazione del lavoro saranno attivate le procedure di relazioni sindacali espressamente previste dai vigenti CCNL.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento che lo approva.